SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2442

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, PINTO, PALUMBO, DIANA e LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1996

Disciplina delle intercettazioni telefoniche riguardanti persone o fatti estranei alle indagini

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Recenti vicende giudiziarie hanno posto in evidenza la gravissima anomalia rappresentata dalla divulgazione del contenuto di intercettazioni telefoniche riguardanti fatti e persone assolutamente estranei all'oggetto delle investigazioni per le quali tale mezzo di prova era stato disposto.

La possibilità che, attraverso il deposito nella segreteria del pubblico ministero degli atti di intercettazione, vengano diffusi elementi e circostanze che attengono alla *privacy* delle persone e nulla hanno a che fare con le finalità di raccolta delle prove (il cui oggetto riguarda solo i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena: articolo 187, comma 1, del codice di procedura penale) deriva da una lacuna della legge la quale, mentre prevede lo stralcio e la distruzione delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione perchè eseguita fuori dei casi consentiti della legge o in violazione delle norme che regolano i presupposti e le forme del provvedimento di intercettazione o la sua esecuzione (articoli 269, comma 3, e 271 del codice di procedura penale), nulla dispone in ordine alle risultanze estranee all'oggetto delle indagini.

A tale vistosa anomalia il presente disegno di legge intende porre rimedio attraverso la previsione dell'obbligo della immediata distruzione di quelle registrazioni o di parti di esse, e dei relativi verbali, che riguardano fatti o persone estranei alle indagini. Il testo proposto si compone di un solo articolo che introduce un apposito comma 7-*bis* nell'articolo 268 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il giudice ordina l'immediata distruzione delle registrazioni o delle parti di esse, e dei relativi verbali, il cui contenuto riguada persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Dell'ordinanza che dispone la distruzione è data comunicazione alle parti. Alla distruzione si provvede a norma del comma 3 dell'articolo 269».